



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Antinfortunistica e Ambiente

Nr. 1/1/2-1-2021 di prot.

Allegati n. 8

Roma, 11 ottobre 2021

OGGETTO: OBBLIGO DI ESIBIZIONE DELLA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19” (COSIDDETTO “GREEN-PASS”).

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127;
- D.P.C.M. 17 giugno 2021, Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”;
- Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19, emanate ai sensi della l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021 (in fase di emanazione).

1. PREMESSA

L'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recentemente introdotto, ha esteso anche al personale dell'Arma l'obbligo di avere al seguito il cosiddetto *green-pass* (e di esibirlo, a richiesta) per accedere ai luoghi di lavoro, dal prossimo 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021.

Tale disposizione si applica a tutti coloro (anche personale “esterno”) che accedono alla sede sia a fini lavorativi (anche in attuazione di un contratto di appalto, collaborazione, consulenza o concessione, per lo svolgimento di una riunione), di formazione o di volontariato¹, sia in qualità di visitatori. **L'obbligo non riguarda gli utenti, ovvero le persone che accedono o transitano in caserma per ragioni non propriamente lavorative: denunciati, vittime e testimoni di reati, soggetti fermati per controlli o sottoposizione a misure limitative, famigliari e ospiti diretti agli alloggi di servizio e fruitori delle attività degli organismi di protezione sociale (laddove non diversamente previsto dalla normativa Covid-19, es. per la ristorazione non all'aperto, le palestre, le piscine, etc.).**

¹ Personale militare e civile di altri reparti, addetti di ditte contrattualizzate (ad es. di pulizia, catering, manutenzione, etc.), concessionari dei servizi di barberia e lavanderia e di altri servizi di comunità, fornitori, soci dell'A.N.C. (quando la sede sociale è all'interno di una caserma), corrieri che recapitano posta, etc.

Sono esonerati dall'obbligo in argomento esclusivamente coloro che non possono ricevere il vaccino per ragioni mediche, a condizione che l'esenzione sia attestata da apposita certificazione medica, redatta sul modello e secondo le prescrizioni contenute nelle circolari emanate dal Ministero della Salute (**allegati "B" e "C"**).

L'onere di verificare il rispetto di tali disposizioni ricade espressamente sui comandanti individuati come "datori di lavoro", considerata la chiara finalità prevenzionistica della disciplina (*per il personale "esterno", la verifica è fatta anche dal datore di lavoro mandante*). I controlli giornalieri, ammessi anche a campione (*con un criterio di rotazione per il personale presente in servizio, da documentare giornalmente su apposito elenco al fine di estendere e, quindi, completare la verifica su tutto il personale in tempi ristretti*), sono effettuati preferibilmente, se possibile, al momento dell'accesso del personale in caserma.

Il personale che, presentandosi all'ingresso, dichiarasse di non avere con sé il *green-pass* o, comunque, ne risultasse privo, non potrà accedere sul luogo di lavoro e sarà considerato **assente ingiustificato** fino all'intervenuta esibizione della certificazione verde. La situazione di assenza ingiustificata perdurerà, quindi, sino a quando l'interessato non sarà in grado di esibire il *green-pass* (*e comunque non oltre il 31 dicembre 2021*); in tale periodo al lavoratore non sarà erogata alcuna forma di retribuzione, compenso o emolumento (*compresi i sussidi*), ma non incorrerà in responsabilità disciplinari (*né, tantomeno, penali*) e conserverà il "rapporto di lavoro", come dettagliato al para. 3.

Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare il personale da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde Covid-19.

2. MODALITÀ OPERATIVE

- a. Entro il prossimo 15 ottobre codesti comandanti, in qualità di "datori di lavoro", dovranno definire (*avvalendosi dei dirigenti e dei preposti*) le modalità operative delle verifiche, prevedendo in particolare che:
- ciascun comandante alla sede o responsabile di struttura definisca le modalità di controllo in relazione alle peculiarità strutturali e alla collocazione urbanistica delle caserme. Al riguardo, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del *green pass*, potranno essere differenziate le fasce orarie di ingresso e di uscita del personale dalle sedi di lavoro;
 - qualora siano attivi servizi di navetta, la fruizione di tale beneficio sia subordinata a una verifica anticipata del possesso del *green-pass*, da effettuarsi nel momento in cui il personale fruirà dei mezzi di trasporto;
 - il ricorso alle verifiche a campione risulti preferibile presso i reparti a maggiore consistenza organica, nonché - trascorso un primo periodo dall'entrata in vigore dell'obbligo - nei confronti del personale che accede quotidianamente presso il reparto d'appartenenza;
 - i datori di lavoro del personale "esterno", incaricato di svolgere quotidianamente servizi (*pulizie, catering, etc.*) presso le sedi di grandi unità, collaborino al controllo dei loro dipendenti (*tenendo conto che il comma 5 del citato articolo 9-quinquies non prevede la possibilità, per tale personale, di un controllo a campione*);
 - resti ferma l'esigenza di svolgere il controllo puntuale del personale che accede occasionalmente in reparti diversi dal proprio.

Nell'ambito delle misure organizzative che necessitano di consuete attività di programmazione dei turni, il datore di lavoro può richiedere al personale interessato di comunicare anticipatamente il possesso o meno della certificazione verde Covid-19 al fine di soddisfare le specifiche esigenze organizzative volte a garantire un'efficace programmazione dei servizi, comunque non superiore alle 48 ore. Tale ipotesi, tuttavia, non fa venir meno l'obbligo di effettuare i controlli nei confronti del citato personale, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

L'individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento del possesso del *green-pass* e delle contestazioni di violazione agli obblighi dovrà avvenire con atto formale secondo il modello in **allegato "D"**, con cui i predetti soggetti saranno, altresì, autorizzati al trattamento dei dati personali connessi con lo svolgimento delle attività di verifica della certificazione verde Covid-19.

b. I controlli dovranno al momento essere effettuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente tramite l'*app* ufficiale "*Verifica C19*"², adoperando:

- *tablet* con sistema C-Mobile (*già abilitati all'app*), per le caserme che ospitano reparti dotati di tali apparati;
- cellulari di servizio, dedicati all'esigenza (*a tal fine, saranno distribuiti appositi smartphone presso le caserme ove non sono presenti reparti muniti di dispositivi C-Mobile*), ovvero già in dotazione per l'incarico ricoperto.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque esibire i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del D.L. n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

All'ingresso delle caserme dovrà essere affissa, in modo ben visibile, l'informativa sul trattamento dei dati personali in **allegato "E"**.

c. In sede di verifica, il controllo dei soggetti esentati dalla vaccinazione sarà effettuato mediante la lettura del QR CODE in corso di predisposizione, utilizzando la relativa *app* anch'essa in fase di rilascio. Nelle more, gli stessi non potranno essere soggetti ad alcun controllo.

Successivamente all'ingresso in caserma il personale esentato dovrà inviare, in busta chiusa tramite il reparto di appartenenza, il certificato³ al medico competente dell'organizzazione antinfortunistica di riferimento.

Nell'ottica di adottare ogni possibile cautela per salvaguardare dal rischio di contagio la salute del personale esentato, il medico competente dovrà esprimere al datore di lavoro il proprio parere in merito alla compatibilità del lavoratore con la mansione specifica ricoperta, ai fini dell'adozione di provvedimenti organizzativi o di impiego (*utilizzo di locali dedicati/cambio mansione*).

² Altri sistemi per la verifica automatizzata dei *green-pass* verranno gradualmente resi disponibili a livello nazionale dalle competenti autorità.

³ Rilasciato, ai sensi delle suddette circolari del Ministero della Salute, da medici vaccinatori del servizio sanitario nazionale, medici di medicina generale che abbiano aderito alla campagna vaccinale o medici responsabili dei centri di sperimentazione per coloro i quali hanno ricevuto il vaccino ReiThera nell'ambito della sperimentazione dello stesso.

- d.** Accertata la mancanza di *green-pass* all'atto dell'accesso in caserma:
- il personale incaricato dovrà impedire l'ingresso agli interessati compilando nell'immediatezza il verbale di operazioni compiute in **allegato "F"** (*distinto per il personale militare e per quello civile*) al fine di accertare l'assenza ingiustificata, che sarà comunicata senza ritardo ai rispettivi reparti di appartenenza;
 - i comandanti di reparto dovranno:
 - . aggiornare il memoriale del servizio, adoperando l'apposita voce "assenza ai sensi del decreto-legge n. 127/2021", che sarà mantenuta fino all'intervenuta esibizione della certificazione verde;
 - . inoltrare al CNA (*con le stesse modalità di validazione e trasmissione del SUP2*) l'apposito report mensile riepilogativo delle assenze ingiustificate (*del tutto analogo al SUP2*) che sarà prodotto dal memoriale di servizio informatizzato.
- e.** Nel caso in cui la mancanza di *green-pass* venga accertata dopo che l'interessato sia entrato nel luogo di lavoro, il personale incaricato dovrà contestare l'infrazione e la prevista sanzione amministrativa mediante compilazione del modello in **allegato "G"**, da inviare al Prefetto, procedendo all'allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro e alle comunicazioni di cui al precedente sottopara. d.
- f.** Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni:
- gli accessi alle mense continueranno ad essere consentiti con controlli a campione;
 - permane l'obbligo di controllare il *green-pass* presso le strutture sportive, ove è consentito l'accesso ai familiari dei militari.

3. PROFILI GIURIDICI

- a.** Il militare considerato assente ingiustificato:
- non matura la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, né può essere destinatario di sussidi in sostituzione degli emolumenti non corrisposti;
 - non commette alcuna mancanza disciplinare;
 - deve ottemperare all'intimazione del militare addetto al controllo di non accedere, potendo commettere il reato militare di forzata consegna, ai sensi dell'art 140 c.p.m.p.;
 - deve ottemperare all'ordine di allontanarsi dal luogo di lavoro, potendo commettere il reato militare di disobbedienza, di cui all'art. 173 c.p.m.p.
- b.** Il personale che accede in caserma pur sapendo di non essere titolare di *green-pass*, né della apposita certificazione medica di esonero:
- incorre nella sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500;
 - risponde disciplinarmente per inosservanza dei doveri relativi alla correttezza e alla collaborazione con l'amministrazione di appartenenza, di cui all'art. 712 d.P.R. 90/2010 (*TUOM*), e al senso di responsabilità, di cui all'art. 717 d.P.R. 90/2010 (*TUOM*), fermo restando ulteriori violazioni nei diversi casi di specie.
- c.** Il competente datore di lavoro dovrà comunicare al CNA - mensilmente e per ciascun militare interessato - i periodi di assenza ingiustificata per la conseguente decurtazione dei relativi emolumenti, mediante la compilazione e la trasmissione del modello in **allegato "H"**.

4. CONCLUSIONI

Come accennato in premessa, l'obbligo di far rispettare la disciplina di legge su delineata rientra pienamente nel dovere dei datori di lavoro di adottare le misure di controllo delle situazioni di rischio, con le connesse responsabilità. È quindi necessario che le SS.LL.:

- a. diano piena e tempestiva attuazione alla presente circolare, emanando precise disposizioni, che costituiranno oggetto di aggiornamento del DVR, da modulare secondo le variegate contingenze territoriali;
- b. verificchino, puntualmente e reiteratamente, che il personale a ciò delegato sia cosciente dell'importanza dei propri compiti.

Ai fini di una più precisa e consapevole applicazione delle norme, la presente circolare costituirà parte integrante delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche che il datore di lavoro emanerà entro il 15 c.m. Queste ultime dovranno essere portate a conoscenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché immediatamente illustrate a tutto il personale.

Infine, le disposizioni dei datori di lavoro avranno valore di informazione sufficiente e adeguata ai lavoratori, ai quali rammentare il ruolo di primo ingranaggio del sistema prevenzionistico, destinatari quindi di una funzione proattiva e partecipativa nello sviluppo della cultura della prevenzione, nonché principali collaboratori del datore di lavoro nella predisposizione di un ambiente di lavoro sano e sicuro.

I datori di lavoro alle dipendenze di altre Amministrazioni, Organi o Autorità nazionali armonizzeranno le presenti disposizioni con quelle che saranno adottate dalle organizzazioni antinfortunistiche di riferimento.

Riserva di ulteriori disposizioni.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Mario Cinque)

